



**COMUNE DI  
MEZZOVICO-VIRA**

Piazza du Buteghin  
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40  
Fax 091 946 34 48  
Sito [www.mezzovico-vira.ch](http://www.mezzovico-vira.ch)

Funzionario Mirko Tamagni  
E-mail [mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch](mailto:mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch)

6805 Mezzovico-Vira, 9 gennaio 2025  
Ris. mun. no. 9-2025

**ORDINANZA MUNICIPALE  
concernente la riscossione e i tassi d'interesse  
delle imposte comunali vevoli per l'anno 2025  
(del 7 gennaio 2025)**

**IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA**

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2025 nei termini seguenti:

**ordina:**

**Art. 1 Principio**

L'imposta comunale per l'anno 2025 è riscossa tramite il centro sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

**Art. 2 Termini**

La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta. La quarta rata è a conguaglio.

**A) Richiesta d'acconto**

- 1<sup>a</sup> rata
- 2<sup>a</sup> rata
- 3<sup>a</sup> rata

**Termine di pagamento**

- 30 aprile 2025
- 30 giugno 2025
- 31 agosto 2025

**B) Rata a conguaglio**

dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

**Art. 3 Interesse remunerativo**

L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevole per il 2025 del 6 novembre 2024.

**Art. 4 Interessi di ritardo**

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse sulla base del tasso fissato dall'art. 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevole per il 2025 del 6 novembre 2024, anche in caso di reclamo o ricorso. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

**Art. 5 Mezzi e termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

7.

**Art. 6 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali durante un periodo di 30 giorni.

**Art. 7 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2025.

Per il Municipio

Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario comunale:



Mirko Tarnegni

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.12.2024 (Bollettino Ufficiale: 42/2024)

## 6 FINANZE - 640.320

### Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025

del 6 novembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

**decreta:**

#### Rate e scadenze dell'imposta ordinaria

(art. 240 LT)

**Art. 1** 1La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2025 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

2Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

3I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° maggio 2025

per la II rata di acconto il 1° luglio 2025

per la III rata di acconto il 1° settembre 2025

rata a conguaglio a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

#### Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire

(art. 241 LT)

**Art. 2** 1Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

2Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

#### Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta

(art. 242 e art. 247 LT)

**Art. 3** 1Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

2Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

#### Accrediti dell'imposta preventiva

**Art. 4** L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio d'imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.

#### Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

**Art. 5** 1I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

2Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

#### Interessi di ritardo

(art. 243 LT)

**Art. 6** 1Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

2Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

#### Trattenuta dell'imposta alla fonte

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

#### Importi minimi: rinuncia alla riscossione

(art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.**Validità temporale dei tassi di interesse****Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025.<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.**Acconto equo****Art. 10** <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.**Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito**

(art. 253a LT)

**Art. 11** Sulle somme di deposito rimosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.**Entrata in vigore****Art. 12** Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica nell'anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.Pubblicato nel BU **2024**, 264.

Allegato

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2025	3.50	0.25	0.10	0.25
2024	3.50	0.25	0.10	0.25
2023	2.50	0.10	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10	0.10
2020	2.50	0.10	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10	0.25
2018	2.50	0.25	0.10	0.25
2017	2.50	0.25	0.10	0.25
2016	2.50	0.50	0.25	0.25
2015 (dal 01.04. al 31.12.2015)	2.50	1.50	0.25	0.25
2015 (dal 01.01 al 31.03.2015)	2.50	1.50	0.25	1
2014	2.50	1.50	0.25	1.50
2013	2.50	1.50	0.25	
2012	2.50	2.50	1	
2011	2.50	2.50	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.50	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	

2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.50	
2001	4.50	4.50	2	
2000	4	4	1.50	
1999	4	4	1.50	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.50	
1995	5	5	3.50	

\*A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

---